



COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI

CAP 14019 Provincia di Asti

DETERMINAZIONE SETTORE FINANZIARIO N. 54 DEL 14/05/2024

OGGETTO: TASSA RACCOLTA RIFIUTI 2023 - AVVIO AL RECUPERO DITTE 2023 - APPROVAZIONE ELENCO DITTE E RELATIVI CONGUAGLI TA.RI. A SEGUITO DELLE VERIFICHE DEFINITIVE.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quattordici del mese di maggio, nel proprio ufficio.

Il sottoscritto **RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 21/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026 e relativi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 164 del 28/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio finanziario 2024;

VISTO il Decreto Sindacale n. 5/2024 circa l'individuazione della sottoscritta quale Responsabile del Settore Finanziario e Tributi del Comune di Villanova d'Asti;

VISTO che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Settore per il combinato disposto dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e degli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dell'art. 22, comma 13 dello Statuto comunale e degli artt. 23 e 31 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992 "Riordino della finanza locale degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge n. 421 del 1992" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli artt. 7,8,9 e 14 del Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" e l'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011 "Decreto Legge SALVA ITALIA";

PREMESSO:

- che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TA.RI., TA.SI. ed I.M.U.;
- che il comma 704, art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione I.U.C. (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TA.RI. (componente tributo servizio rifiuti);

- commi da 669 a 681 TA.SI. (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale delle componenti TA.RI. e TA.SI.);

VISTI in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 682.** Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della I.U.C., concernente tra l'altro:
- a) per quanto riguarda la TA.RI.:
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - b) per quanto riguarda la TA.SI.:
 - 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TA.SI. è diretta.
- 683.** Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TA.RI. in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TA.SI., in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
- 688.** Il versamento della TA.SI. e della TA.RI. è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TA.RI. e alla TA.SI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite la Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 689.** Con uno o più decreti del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a: *“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

CONSIDERATO che La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI mentre sono rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, l'IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 25/06/2020 e successive modifiche ed integrazioni;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TA.RI. si rinvia alle norme legislative inerenti all'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/04/2023 avente ad oggetto "Approvazione piano finanziario e tariffe relative al servizio rifiuti per l'esercizio finanziario 2023";

PREMESSO che le attività artigianali/industriali avevano la possibilità di optare per l'avvio al recupero ai sensi dell'art. 8 "Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo" del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) approvato con D.C.C. n. 11 del 25/06/2020;

VISTA la propria Determina n. 55 del 17/05/2023 avente ad oggetto "Approvazione ruolo principale anno 2023 della componente TA.RI. (Tributo Servizio Rifiuti) e degli importi extra ruolo";

CONSIDERATO CHE:

- Sono pervenute complessivamente n. 26 istanze di verifica di avvio al recupero;
- Che le suddette istanze sono state verificate e controllate dall'Ufficio Tributi del Comune di Villanova d'Asti congiuntamente alla Ditta M.T. S.p.A. di supporto all'Ufficio Tributi;
- Le verifiche propedeutiche al raggiungimento dei parametri per ottenere la riduzione TA.RI. per regolare svolgimento dell'avvio al recupero hanno dato come esito il raggiungimento dell'avvio al recupero per 23 posizioni (di cui 4 posizioni a rimborso) ed il non raggiungimento per n. 3 posizioni;
- Le quattro posizioni a cui non era stata applicata in bolletta TA.RI. la tariffa ridotta e a seguito verifica di POSITIVO raggiungimento dell'avvio al recupero hanno prodotto importi a credito di €. 2.233,00 comprendente anche la quota TEFA (ovvero €. 2.127,00 tributo TA.RI. + €. 106,00 TE.FA.); per queste posizioni verrà stanziato l'importo di €. 2.127,00 in apposito capitolo in una successiva variazione di bilancio e si provvederà a liquidare il rimborso a seguito richiesta pervenuta dal contribuente.
- Le verifiche eseguite per le 3 posizioni che non hanno raggiunto la percentuale massima di avvio al recupero hanno comportato il recupero della differenza TA.RI. dovuta con emissione di bolletta di conguaglio notificata a mezzo pec per un importo complessivo €. 1.027,00 oltre la quota di tributo provinciale TEFA di €. 51,00 per complessivi €. 1.078,00;
- La richiamata istruttoria tributaria predisposta dall'Ufficio Tributi è stata acquisita dal Responsabile del Settore Tributi nell'allegata lista composta da n. 1 pagina di cui si omette la pubblicazione per motivi di privacy, e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, comprendente complessivamente la lista delle n. 26 Ditte oggetto di verifica comprese le n. 4 posizioni avente conguaglio A CREDITO e le 3 posizioni con conguaglio A DEBITO;
- L'importo complessivo delle posizioni con esito A DEBITO da recuperare a causa del mancato raggiungimento dei parametri totali di avvio al recupero ammonta a Euro 1.078,00 di cui €. 1.027,00 per TA.RI. di competenza del Comune ed €. 51,00 per tributo provinciale TE.FA. 5% come da allegata lista di cui si omette la pubblicazione per motivi di privacy, mentre l'importo delle posizioni con esito A CREDITO da rimborsare e/o conguagliare in bolletta ammonta a Euro 2.233,00 di cui €. 2.127,00 per TA.RI. di competenza del Comune ed €. 106,00 per tributo provinciale TE.FA. 5%;
- L'esito delle procedure di verifica di avvio al recupero comporterà un incremento lordo del ruolo Tari 2024 per €. 1.078,00 di cui €. 1.027,00 per TA.RI. ed €. 51,00 per TEFA;

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI ACQUISIRE ED APPROVARE**, per i motivi in premessa indicati, gli allegati predisposti dall'Ufficio Tributi, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di cui si omette la pubblicazione, comprendente le 26 posizioni verificate comprensive delle 7 posizioni oggetto di conguaglio TA.RI. 2023;
3. **DI DARE ATTO** che l'Ufficio Tributi invierà mediante pec alle posizioni interessate gli avvisi TA.RI. a conguaglio;
4. **DI DARE ATTO** che l'Ufficio Tributi provvederà, a seguito variazione di bilancio, al rimborso delle posizioni a credito, a seguito richiesta dei contribuenti interessati;
5. **DI DARE ATTO** che l'avvio al recupero anno 2023 rientrerà nel ruolo definitivo TA.RI. 2024 che sarà oggetto di successiva determina;
6. **DI ATTESTARE** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m. ed i. e degli atti organizzativi vigenti;
7. **DI DISPORRE** per la pubblicazione della presente determinazione sul sito informatico istituzionale del Comune per quindici giorni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to: FERRERO d.ssa Patrizia
(firmato digitalmente)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

NON NECESSITA DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA in quanto non comporta impegni di spesa a carico del bilancio

CIG	Settore	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 151 c. 4 del T.U.E.L.

Villanova d'Asti, li 14/05/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to: FERRERO d.ssa Patrizia
(firmato digitalmente)

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Villanova d'Asti, li 12/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FERRERO
d.ssa Patrizia (firmato digitalmente)